



REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 449 del Registro del 2 Settembre 2025

OGGETTO: Art.9 D.Lgs. 30/04/1992, n. 285. Autorizzazione all'Associazione Sportiva Dilettantistica "CURSORES" per lo svolgimento della gara podistica su strada denominata "11^ Edizione della gara podistica "StraCursi", che si svolgerà in data 7 Settembre 2025.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e, in particolare l'articolo 9, come modificato dall'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 e, successivamente, dall'art. 1 della Legge 9 Aprile 2025 n. 58, nonché gli articoli 11 e 12;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la legge 1° agosto 2002, n. 168 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale;

VISTA l'istanza acquisita agli atti con protocollo n. 0450790/2025 dell'11/08/2025, con la quale il presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica A.S.D. "CURSORES", con sede legale in Corsi (LE) alla via Santuario n. 67, ha richiesto l'autorizzazione per lo svolgimento di una gara podistica su strada, denominata "11^ Edizione della gara podistica "StraCursi", che si svolgerà in data 7 Settembre 2025;

PRESO ATTO che la suddetta gara interesserà le strade comunali dei comuni di Corsi e di Bagnolo del Salento e la strada provinciale SP 38 e la strada provinciale SP 274 (pista ciclabile) di pertinenza della Provincia di Lecce;

VISTI i nulla osta/autorizzazioni rilasciati degli Enti proprietari delle strade interessate dal percorso: Comune di Corsi, Comune di Bagnolo del Salento e Provincia di Lecce;

VISTA la dichiarazione sottoscritta dal presidente dell'associazione organizzatrice della manifestazione, con la quale si attesta che la competizione rientra negli eventi coperti dalla Polizza assicurativa RCT-O nr. 450366397, Polizza Infortuni nr. 4400886547 e Polizza RSM nr. 440886546 stipulata dalla Federazione Italiana Atletica Leggera (FIDAL), a cui la A.S.D. CURSORES è affiliata con numero/codice LE646, con la compagnia GENERALI ITALIA S.p.A. per il periodo dal 31/12/2024 al 31/12/2025, ai sensi della normativa vigente (art. 9 comma 6, del D. Lgs. n. 285/1992 – C.d.S.);



REGIONE PUGLIA

VISTA la copia della suddetta Polizza Convenzione Multirischi- Infortuni-RCTO/RSM, allegata all'istanza di autorizzazione;

VISTI l'elenco analitico del percorso, la planimetria e la cronotabella del percorso;

RITENUTA l'opportunità di consentire lo svolgimento della suddetta gara, non sussistendo motivi ostativi, subordinatamente alla osservanza delle sotto indicate prescrizioni;

AUTORIZZA

l'Associazione Sportiva Dilettantistica ADS "CURSORES" allo svolgimento della gara podistica su strada denominata "11^ Edizione della gara podistica "StraCursi", programmata per il giorno 7 Settembre 2025, in conformità a quanto di seguito specificato.

L'autorizzazione è concessa a condizione che siano osservate scrupolosamente tutte le indicazioni dettate dagli Enti/Organismi interessati con gli atti citati in premessa, che qui si intendono richiamati, nonché le seguenti prescrizioni:

- per l'intera durata della manifestazione deve essere assicurata una costante assistenza sanitaria con la presenza di almeno 2 ambulanze con medico a bordo al seguito della gara, di cui almeno una ambulanza attrezzata per la rianimazione;
- devono essere rispettate le prescrizioni previste dall'art. 360 del DPR n. 495 del 16 dicembre 1992 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada", segnalando l'inizio e la fine della carovana dei partecipanti impegnati nella competizione con i prescritti cartelli mobili riportanti le iscrizioni "INIZIO GARA" e "FINE GARA";
- deve essere esercitata una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso, al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione, secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;
- deve essere garantito, ai sensi dell'art.9 comma 6-quater del D. Lgs. n. 285/1992, il servizio di scorta da parte degli organi di polizia municipale, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione;
- deve essere assicurata, con proprio personale munito di bracciale o di altro indumento con evidenti segni di riconoscimento, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico e alle intersezioni stradali.

Gli organizzatori della manifestazione podistica, inoltre, devono rispettare i seguenti obblighi:

- mettere in atto con personale e mezzi propri, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di pre-segnalazione agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia della strada percorsa dai partecipanti alla gara;
- porre in essere idonee misure di sicurezza passiva, affinché il pubblico non soste in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla gara;
- transennare i tratti di strada antecedenti e successivi alla zona di partenza e a quella di traguardo per una lunghezza proporzionata al numero dei partecipanti alla gara.

È fatto obbligo agli organizzatori di adottare opportune misure di sicurezza, adeguati servizi sanitari e antincendio, nonché misure di vigilanza lungo il percorso assicurandosi che non



REGIONE PUGLIA

siano arrecati danni alle strade ed all'ambiente naturale circostante e, in ogni caso, che al termine della gara sia ripristinata puntualmente la situazione precedente.

Si precisa che la validità della presente autorizzazione è subordinata, ove necessario, all'esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione, adottato dai competenti organi, ai sensi dell'art. 9 comma 7-bis del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285.

I Sindaci dei comuni di Corsi e di Bagnolo del Salento e gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica sono incaricati di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nel presente decreto e di adottare tutte le misure idonee per il regolare svolgimento della manifestazione.

È fatto obbligo alle Forze di Polizia di sospendere in qualsiasi momento la manifestazione suddetta per esigenze di ordine pubblico, nell'esclusivo interesse di tutela della pubblica incolumità.

L'associazione organizzatrice della gara è l'unica responsabile, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni a persone o a cose che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della manifestazione per mancanza, insufficienza od inadeguatezza della vigilanza e sorveglianza, per violazioni di leggi e regolamenti o per inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione. Pertanto, questa Amministrazione regionale è, in ogni caso, sollevata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dalla competizione autorizzata con il presente atto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

d'ordine del Presidente
Il Vicepresidente
avv. Raffaele Piemontese